

Allegato 5

Convenzione sulla tassa d'adesione e il contributo annuo alle spese

In conformità all'art. 46, cpv. 2, LAMal e all'art. 5 del contratto base TARMED del 27.03.02, le parti convengono quanto segue:

1. Principio

Gli aderenti al contratto base TARMED che non sono membri di H+ e santésuisse sono tenuti al pagamento di una tassa d'adesione e un contributo annuo alle spese, destinati al finanziamento della stipulazione del contratto e della sua gestione, come pure al finanziamento dei necessari costi di gestione annui del tariffario, secondo l'art. 5 del contratto base TARMED e l'art. 46, cpv. 2, LAMal.

2. Tassa d'adesione

¹ La tassa d'adesione al contratto base per gli ospedali che non sono membri di H+ è calcolata come segue:

Contributo base di CHF 600.- più lo 0,16 ‰ dei costi d'esercizio appurati (costi d'esercizio dell'anno precedente secondo la statistica di H+ dedotti i gruppi di conti 30 retribuzione dei medici, 38 onorari dei medici, 43 manutenzione e riparazioni, 44 utilizzazione degli impianti e 68 ricavi da prestazioni del personale e di terzi).

Contributo minimo CHF 710.-, contributo massimo per ospedali universitari CHF 30'000.-, per ospedali generali e cliniche CHF 21'000.- e per gli ospedali pediatrici CHF 4'500.--.

Questa tassa d'adesione è, nello stesso tempo, la tassa d'adesione per il contratto base con gli assicuratori d'infortunio ed è prelevata una sola volta.

I fornitori di prestazioni che hanno aderito a H+ nel 2001, sono tenuti al pagamento del 70% della tassa d'adesione, mentre i fornitori di prestazioni che hanno chiesto l'adesione a H+ dopo il 1.1.2002, pagano l'intera tassa d'adesione.

² La tassa d'adesione per gli assicuratori che non sono membri di santésuisse ammonta al 60% del contributo annuo attuale che essi sarebbero tenuti a pagare per essere membri di santésuisse.

3. Contributo annuo alle spese

¹ Il contributo annuo alle spese per l'adempimento dei doveri risultanti dall'applicazione del contratto base TARMED H+ / santésuisse, dovuto dagli ospedali che non sono membri di H+, deve essere calcolato come segue:

Contributo base di CHF 300.- più lo 0,08 ‰ dei costi d'esercizio appurati (costi d'esercizio dell'anno precedente secondo la statistica di H+ dedotti i gruppi di conti 30 retribuzione dei medici, 38 onorari dei medici, 43 manutenzione e riparazioni, 44 utilizzazione degli impianti e 68 ricavi da prestazioni del personale e di terzi).

Contributo minimo CHF 360.-, contributo massimo per ospedali universitari CHF 15'000.-, per ospedali generali e cliniche CHF 10'500.- e per gli ospedali pediatrici CHF 2'250.--.

Questo contributo annuo alle spese è, nello stesso tempo, il contributo annuo alle spese per il contratto base con gli assicuratori d'infortunio ed è prelevato una sola volta.

² Il contributo annuo alle spese per gli assicuratori che non sono membri di santésuisse ammonta al 30% del contributo annuo attuale che essi sarebbero tenuti a pagare per essere membri di santésuisse.

³ Il contributo annuo alle spese è prelevato per la prima volta nell'anno successivo all'adesione.

4. Recesso dal contratto

In caso di recesso dal contratto di un "non membro" nel corso dell'anno decade l'intero contributo annuo alle spese come pure la tassa d'adesione unica.

5. Scadenza

La tassa d'adesione e il contributo annuo alle spese devono essere pagati anticipatamente e sono esigibili al momento della ricezione della dichiarazione d'adesione, rispettivamente all'inizio di ogni anno civile. Per il resto vale l'art. 5, cpv. 2, del contratto base TARMED.

6. Destinazione delle tasse e dei contributi

¹ Le tasse d'adesione e i contributi annui alle spese versati dagli ospedali che non sono membri di H+, dopo aver dedotto le spese amministrative, sono ripartite tra le parti contrattuali e gli assicuratori d'infortunio, secondo la seguente chiave di riparto: 45% a santésuisse, 5% agli assicuratori AINF e 50% a H+.

² Le tasse d'adesione e i contributi annui alle spese versati dagli assicuratori LAMal che non sono membri di santésuisse, dopo aver dedotto le spese amministrative, sono ripartite metà ciascuno tra i partner contrattuali H+ e santésuisse.

7. Costi d'esercizio per la banca dati e le mutazioni

Per la gestione della banca dati sul riconoscimento delle infrastrutture (unità funzionali/reparti) ed eventualmente sul valore intrinseco dei medici in ospedale, H+ riscuote separatamente, sia dai membri sia dai non membri, delle tasse annue per la gestione e le mutazioni. I proventi saranno ripartiti tra le parti sulla base delle spese preventivate.

8. Controversie su tasse e contributi

Su eventuali controversie in merito all'ammontare e alla determinazione della tassa d'adesione e del contributo annuo alle spese per i non membri di H+ e santésuisse, decide in modo definitivo il tribunale arbitrale ai sensi dell'art. 15 del contratto base TARMED.

9. Entrata in vigore / Recesso

¹ La presente convenzione entra in vigore unitamente al contratto base.

² La procedura di disdetta si basa sull'articolo 14 del contratto base TARMED del 27.03.02.